COMUNE di GIZZERIA

(Provincia di Catanzaro)

Copia

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. **44** Data **11/04/2024**	**Oggetto:** Linee di indirizzo applicazione Legge 5.8.2022, n. 118 recante "disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive".

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **11 (undici)** del mese di **aprile** alle ore **13,30** nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti
1	Argento Francesco	Sindaco	**SI**
2	Arcieri Antonio	Assessore - Vice Sindaco	**SI**
3	Falvo Bruno	Assessore	**NO**
4	Corica Pasqualina	Assessore	**NO**
5	Raso Sabrina	Assessore	**SI**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante: **Dott.ssa Mariagrazia Crapella**

Il Presidente **Sig. Argento Francesco** in qualità di ***Sindaco*** dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Gizzeria ha una vasta area litoranea sul mar Tirreno che individua un polo turistico a livello regionale ed extra-regionale;

- il patrimonio immobiliare del settore pubblico territoriale-demanio marittimo costituisce una risorsa dall'alto valore sociale ed economico che, con gli investimenti degli operatori privati del settore, aventi effetto anche sotto il profilo della salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale del territorio, consente ancora ampi ed ulteriori scenari di sviluppo con possibilità di incremento in termini di lavoro ed occupazione;

- la continuità dell'azione degli operatori del settore, e più precisamente dei concessionari di aree demaniali marittime, si inserisce all'attualità in un incerto quadro normativo dovuto alla coesistenza di diverse discipline di rango regionale, nazionale e sovranazionale che si occupano delle modalità di affidamento in concessione della «fascia costiera»;

- i beni appartenenti al demanio marittimo suscettibili di concessione a terzi sono individuati all'art. 1, co.1, del DL n. 400 del 1993 (in vigore dal 06.10.1993) convertito nella L 4.12.1993, n. 494 che stabilisce che: «*La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione […]».*

- In relazione ai termini di durata delle concessioni, la norma nazionale ha provveduto negli anni ad introdurre proroghe «per legge» (L. 494/93 art. 1 comma 2; DL 30.12.2009 conv. in L 17.12.2012, n. 221 art. 34 duodecies; L 30.12.2018, n. 145, art. 1 commi 682, 683 e 684) che ne hanno esteso la validità
fino al 31.12.2033;

- Con le Sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021 pubblicate il 09.11.2021 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che «[…] Le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative […] sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE.».

- Le sentenze dell'Adunanza Plenaria sopra citate, dopo aver rilevato la potenzialità economica del patrimonio costiero pubblico, hanno ritenuto applicabile al caso in esame la disposizione dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE che stabilisce che *«[…] qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento*»;

- L'Adunanza Plenaria ha, altresì, individuato il termine del 31.12.2023 per consentire al legislatore (ed a seguire agli Enti concedenti) di procedere con l'affidamento delle aree-lotti demaniali marittimi mediante procedure competitive;

- il legislatore nazionale è intervenuto in materia, successivamente alle pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la Legge 5.8.2022, n. 118 e con il DL 28.12.2022, n. 198 convertito con la legge 24.2.2023, n. 14, abrogando la disciplina di cui all'art. 1 commi 682, 683 e 684 della L n. 145/ 2018;

- La Legge n. 14/2023 ha introdotto norme autonome (art. 10-quater) ed ha anche integrato e modificato la Legge n. 118/2022 (artt. 2, 3 e 4):

- Il legislatore ha dato impulso alla formazione di decreti legislativi ed ha disposto nuove proroghe alla durata di quelle concessioni in essere già oggetto di proroghe «per legge» (L. 494/93 art. 1 comma 2; DL 30.12.2009 conv. in L 17.12.2012, n. 221 art. 34 duodecies; L 30.12.2018, n. 145, art. 1 commi 682, 683
e 684) fino al 31.12.2033;

- Le caratteristiche del nuovo sistema legislativo nazionale, per quanto di interesse in questa sede, ed in seguito alle novelle del 2023, possono essere così riassunte:
I. Le concessioni interessate sono prorogate «per legge» al 31.12.2024, ferma la facoltà in capo alle «autorità competenti» di differire il termine al 31.12.2025 (art. 3 L 118 del 5.8.2022) ma solo in «presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva»; II. Il Governo, sulla base della delega legislativa, con propri atti, avrebbe dovuto provvedere a: II.1 adottare un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo per la rilevazione delle concessioni di beni pubblici (art. 2 L 118 del 5.8.2022, entrata in vigore il 27.8.2022); II.2 adottare uno o più decreti legislativi (art. 4 L 118/2022) volti a riordinare e semplificare la materia delle concessioni ed a definire i criteri per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei (giusto equilibrio per aree libere ed aree concesse) ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall'ampia partecipazione, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza. La legge fissa un termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della legge (termine spirato il 23.2.2023); III. Fino a quando il Governo non provvede con i decreti legislativi agli enti concedenti è precluso procedere con l'emanazione dei bandi mentre (comma 4-bis L 118/2022), e per altro verso, le concessioni continuano ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori (art. 10-quater DL n. 198/2022 conv. L 14/2023 comma 3, ultimo periodo);
CONSIDERATO CHE

- l'art. 10-quater DL n. 198/2022 (conv. L 14/2023) comma 3, ultimo periodo, collegando la validità delle concessioni in essere alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori, subordinati questi ultimi all'espletamento delle procedure di cui sopra, proroga lo stato attuale;

- si rende necessario attendere l'approvazione dei decreti legislativi come da previsioni dell'art. 4 Legge
n. 118 del 5.8.2022;

- Il termine del 31.12.2023, individuato dalle sentenze secondo una disposizione che non trova alcun ancoraggio normativo, è scaduto, mentre il legislatore ha provveduto ad una ulteriore proroga «per legge» con l'art. 3 della L

118/2022 al 31.12.2024 (originariamente fissata al 31.12.2023 e poi spostata in avanti di un anno con la L 14/2023).

- esiste un oggettivo vulnus legislativo che non consente l'avvio né tantomeno l'espletamento e la conclusione di un eventuale procedura di affidamento;

- sussiste l'esigenza di garantire la continuità dei servizi all'utenza nonché degli introiti in favore di Stato, Regione e Comune, oltre alla preservazione delle aree demaniali che, ove non utilizzate, vedrebbero accelerare dinamiche di deperimento per carenza di manutenzione;

- più sinteticamente, occorre prendere atto dell'attuale impossibilità di avviare le procedure competitive per le concessioni degli spazi demaniali, non essendo stati adottati dal Governo i decreti legislativi (art. 4 L. 118/2022) volti a riordinare e semplificare la materia delle concessioni ed a definire i principi per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei (giusto equilibrio per aree libere ed aree concesse) ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall'ampia partecipazione, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza;

- relativamente al territorio comunale di GIZZERIA, la risorsa naturale – demanio marittimo – non può ritenersi scarsa, con riferimento alle richiamate sentenze dell'Adunanza Plenaria sopra citate, proprio in virtù della rilevante estensione dei tratti di litorale costiero liberi da concessioni;

- la crisi del settore turistico balneare vede, ormai da anni, contratta la stagione turistica alle due settimane centrali del mese di agosto;

- l'assegnazione dei lotti demaniali marittimi, da parte dell'Ente Comune, è stata sempre improntata a criteri di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, in perfetta aderenza ai principi eurocomunitari;

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il «Codice della Navigazione» approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 recante «Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)»;

- la L. 7 agosto 1990, n.241 recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e ss.mm.ii.;

- il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 494 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.» e ss.mm.ii;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265» e ss.mm.ii.;

- la Legge 5 agosto 2022, n. 118 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e ss.mm.ii.;

- il Decreto Legge convertito con modificazioni dalla Legge 24.02.2023, n. 14 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.»;

- Omessi i pareri di regolarità tecnica e contabile, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;

- Visto il d.lgs. n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Vista la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 del D.LGS 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1) **DI PRENDERE ATTO** di tutto quanto esplicitato nelle premesse, qui ribadito integralmente nel suo contenuto;

2) **DI INDIVIDUARE** il termine del 31.12.2024, coerente con quello di cui all'art. 3 della L 118/2022, salve le facoltà di cui al comma 3, penultimo capoverso, dello stesso articolo, allo scopo di garantire la continuità dei servizi all'utenza nonché degli introiti in favore di Stato, Regione e Comune, oltre alla preservazione delle aree demaniali che, ove non utilizzate, vedrebbero accelerare dinamiche di deperimento per carenza di manutenzione, in attesa dell'adozione di uno o più decreti legislativi (art. 4 L 118/2022) volti a riordinare e semplificare la materia delle concessioni del demanio marittimo ed a definire i criteri per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei (giusto equilibrio per aree libere ed aree concesse) ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall'ampia partecipazione, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza;

3) **DI FORNIRE** al Dirigente del Servizio 6 - DEMANIO del Comune di Gizzeria le seguenti linee di indirizzo:

3.A) **di prendere atto** di quanto esposto in premessa unitamente al termine del 31.12.2024 individuato al punto precedente in coerenza con quello di cui all'art. 3 della L 118/2022;

3.B) di prendere atto che, fino a tale termine, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario dovrà ritenersi legittima, anche in relazione all'articolo 1161 del Codice della Navigazione;

3.C) **di prendere atto** che, nelle more dell'adozione da parte del governo italiano dei decreti legislativi attuativi, agli enti concedenti è precluso procedere con l'emanazione dei bandi mentre ai sensi del comma 4-bis L 118/2022, e per altro verso, le concessioni continuano ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori ex art. 10-quater DL n. 198/2022 conv. L 14/2023 comma 3, ultimo periodo;

3.D) **di prendere atto** che, nelle more dell'adozione del relativo atto ricognitivo da parte dell'ufficio tecnico comunale – settore Demanio, che tenga conto di quanto esposto in premessa nonché di quanto qui deliberato, il termine del 31.12.2023, individuato dalle Sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, pubblicate il 09.11.2021, è differito «per legge», con l'art. 3 della L 118/2022, al 31.12.2024.

4) **DI RISERVARSI** di fornire ulteriori indirizzi applicativi entro la data di cui al punto 2, sulla base delle determinazioni che, medio tempore, saranno eventualmente assunte dal legislatore statale;

5) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Argento Francesco

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 c 1° e s.m.i. **Parere di Regolarità Tecnica** **NON DOVUTO**	D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 – Art. 49 c 1° e s.m.i **Parere di Regolarità Contabile** **NON DOVUTO**

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Gizzeria, lì 15/04/2024

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Rag Aldo Rosato

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico Comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 2, D.Lgs. 267/2000);

Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data **15/04/2024** prot. n° 2879/2024;

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/04/2024 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essapertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Gizzeria lì 15/04/2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

È copia conforme all'originale 15/04/2024

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella